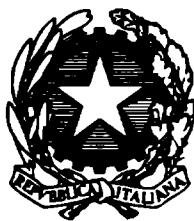


GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 29 agosto 1998

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 16 aprile 1998, n. 17.

Modifiche della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58
«Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione
civile» Pag. 1

LEGGE REGIONALE 16 aprile 1998, n. 18.

Proroga di termini e integrazioni alla legge 23 dicembre 1994,
n. 74 in tema di contributi alle amministrazioni pubbliche
che impiegano lavoratori in progetti di lavori socialmente
utili Pag. 4

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1998, n. 19.

Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna
ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque
interne e marittime interne della Regione Veneto Pag. 5

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 12 marzo 1998, n. 9.

Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore del-
l'edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all'edilizia
residenziale ed ai lavori pubblici Pag. 10

LEGGE REGIONALE 12 marzo 1998, n. 10.

Modifica alla legge regionale 21 marzo 1994, n. 12 (disciplina
della cooperazione tra Regione e enti locali e norme in ma-
teria di riordino territoriale e di incentivi all'unificazione dei
comuni) Pag. 16

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 16 aprile 1998, n. 17.

Modifiche della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58
«Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione
civile».(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 35
del 21 aprile 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifica dell'art. 1 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58

1. L'art. 1 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 è così
sostituito:«Art. 1 (Finalità). — 1. Al fine di prevenire, eliminare o ridurre
gli effetti di eventi catastrofici, anche conseguenti all'attività umana,
nonché di tutelare la vita ed i beni dei cittadini, la presente legge indi-
vidua le modalità di partecipazione della Regione del Veneto e degli
enti amministrativi regionali all'organizzazione nazionale della prote-
zione civile, anche mediante la collaborazione e il concorso delle Pro-
vince, dei comuni, delle comunità montane, in attuazione della legge
24 febbraio 1992, n. 225 e nel rispetto delle disposizioni di cui alle
leggi 8 giugno 1990, n. 142 e 11 agosto 1991, n. 266.»

Art. 2.

Modifica dell'art. 2 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58

1. L'art. 2 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 è così sostituito:

«Art. 2 (*Obiettivi e attività regionali*). — 1. Le attività regionali in materia di protezione civile sono individuate dalla Giunta regionale in funzione dei seguenti obiettivi:

- a) prevenzione e riduzione dei rischi di origine naturale e antropica;
- b) miglioramento dello standard qualitativo degli interventi di emergenza;
- c) efficacia nel ripristino delle normali condizioni di vita;
- d) diffusione di una specifica cultura di protezione civile.

2. La Giunta regionale in particolare:

- a) provvede al coordinamento delle attività di protezione civile svolte dagli enti locali, anche predisponendo appositi atti di indirizzo, direttive e linee guida;
- b) approva, sentito il comitato di cui all'art. 6, i programmi regionali di previsione e prevenzione relativi alle varie ipotesi di rischio ed il piano regionale di concorso in emergenza;
- c) favorisce forme di raccordo e collaborazione, per aree omogenee di estensione anche sovracomunale, fra enti locali allo scopo di ottimizzare l'attività di prevenzione, le capacità di intervento e il rapporto con le organizzazioni di volontariato.

3. Le attività di cui al comma 1 consistono in particolare nella:

- a) predisposizione di studi e progetti finalizzati alla previsione e prevenzione di calamità;
- b) pianificazione degli interventi di prevenzione, emergenza e di soccorso;
- c) attivazione di un centro regionale di coordinamento in emergenza dotato anche dei necessari sistemi di collegamento e informativi;
- d) acquisizione di attrezzature e mezzi di soccorso per costituire una propria dotazione permanente e/o concederli in uso ad enti locali e ad altri enti pubblici, a organizzazioni di volontariato, nonché ad altri organismi facenti parte del sistema nazionale di protezione civile;
- e) concessione di contributi agli enti locali, ad altri enti pubblici ed a organizzazioni di volontariato per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo;
- f) adozione di provvedimenti di competenza regionale per il superamento dell'emergenza, il ripristino di beni pubblici e privati danneggiati, nonché per il ripristino di condizioni di sicurezza;
- g) formazione, informazione ed educazione per la promozione e la diffusione di una specifica cultura di protezione civile.»

Art. 3.

Abrogazione dell'art. 3 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58

1. L'art. 3 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 è abrogato.

Art. 4.

Modifica all'art. 4 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58

1. L'art. 4 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 è così sostituito:

«Art. 4 (*Struttura regionale competente*). — 1. In attuazione dell'art. 13 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 e nel rispetto di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 12 della legge n. 225/1992, la Giunta regionale individua la struttura regionale competente per l'espletamento delle attività di protezione civile alla quale è affidato anche il coordinamento funzionale del sistema regionale di protezione civile, individuato con specifico provvedimento, composto dalle strutture regionali operanti in materie connesse alla protezione civile.

2. Il centro di coordinamento regionale in emergenza (Co.R.Em), al quale fa riferimento il sistema regionale di protezione, opera alle dipendenze della struttura di cui al comma 1.

3. Il centro di coordinamento regionale in emergenza (Co.R.Em) assicura:

- a) l'acquisizione e l'aggiornamento dei dati utili alla prevenzione e alla riduzione dei rischi di origine naturale e antropica;
- b) i collegamenti telefonici, via radio e telematici con tutti gli enti od organismi aventi rilevanza per l'attività di protezione civile e utili nella gestione delle situazioni di emergenza;
- c) idonee e specifiche attrezzature, anche informatiche, per il trattamento, la condivisione e l'elaborazione di dati, informazioni e procedure utili per assumere le decisioni necessarie in fase di emergenza.»

Art. 5.

Modifica dell'art. 5 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58

1. Nell'art. 5 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 le parole «dell'ufficio» sono sostituite dalle seguenti parole: «della struttura regionale competente».

Art. 6.

Modifica all'art. 6 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58

1. L'art. 6 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 è così sostituito:

«Art. 6 (*Comitato regionale di protezione civile*). — 1. È istituito il Comitato regionale di protezione civile (CRPC) quale organo consultivo della Regione.

2. Il Comitato in particolare:

- a) fornisce pareri alla Giunta regionale in ordine alla predisposizione dei programmi regionali di previsione e prevenzione, redatti ai sensi del comma 2 dell'art. 12 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e del piano regionale di concorso in emergenza, redatto per le finalità di cui al comma 1 del medesimo articolo;
- b) opera quale sede di raccordo istituzionale per lo svolgimento coordinato dei programmi e delle attività degli enti operanti in materia di protezione civile;
- c) per le finalità della lettera b) esprime, su richiesta della Giunta regionale o di una Provincia, pareri su documenti di programmazione e di pianificazione redatti dagli enti di cui all'art. 1.

2. Per la validità delle riunioni del CRPC è necessaria la presenza della maggioranza dei soggetti invitati, tra quelli individuati nell'art. 6-bis.

3. Le spese di funzionamento del CRPC sono a carico della Regione; le eventuali indennità di missione e di trasferta sono a carico delle amministrazioni di appartenenza dei singoli componenti.»

Art. 7.

Aggiunta dell'art. 6-bis alla legge regionale 27 novembre 1984, n. 58

1. Dopo l'art. 6 della legge regionale 27 novembre 1984 n. 58 è inserito il seguente articolo:

«Art. 6-bis (*Composizione del Comitato regionale di protezione civile*). — 1. Il Comitato regionale di protezione civile è composto da:

- a) il Presidente della Giunta regionale, che lo presiede;
- b) l'Assessore regionale con delega alla protezione civile, con funzioni di Vicepresidente;
- c) il segretario generale della programmazione, cui possono essere delegate le funzioni di Vicepresidente;
- d) il segretario regionale nella cui area è compresa la materia della protezione civile, cui possono essere delegate le funzioni di Vicepresidente;
- e) un componente indicato dall'URPV tra i Presidenti delle Province del Veneto;

f) un componente indicato dall'UNCENM tra i presidenti delle comunità montane del Veneto;

g) un componente indicato dall'ANCI tra i sindaci dei comuni del Veneto;

h) un componente, individuato dalla Giunta regionale, in rappresentanza delle organizzazioni comunali di volontariato di protezione civile del Veneto;

i) un componente, individuato dalla Giunta regionale, in rappresentanza delle organizzazioni di volontariato di protezione civile di rilevanza regionale;

j) un componente, individuato dalla Giunta regionale, in rappresentanza delle organizzazioni di volontariato di protezione civile di rilevanza nazionale.

2. Per l'esame dei piani di settore, a livello regionale, provinciale o intercomunale nonché di questioni legate a situazioni di emergenza, il Comitato è integrato da:

a) i Prefetti, o loro delegati, delle province interessate;

b) l'ispettore interregionale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;

c) i sindaci dei comuni interessati, limitatamente all'esame dei piani di settore a livello intercomunale nonché di questioni legate a situazioni di emergenza.

3. In relazione agli argomenti trattati, il presidente del Comitato può invitare a partecipare alle riunioni dello stesso:

a) gli assessori regionali competenti in materie connesse alla protezione civile;

b) i segretari regionali competenti in materie connesse alla protezione civile;

c) i Presidenti delle Province territorialmente competenti, se l'argomento rientra nella competenza della Provincia;

d) i Presidenti delle comunità montane territorialmente competenti, se l'argomento rientra nella competenza della comunità montana;

e) il capo del dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

f) il Comandante della Regione militare nord-est;

g) il direttore generale dell'ARPAV;

h) il direttore generale dell'ULSS competente in relazione all'argomento trattato;

i) il responsabile della centrale operativa di emergenza sanitaria competente;

j) il segretario generale dell'autorità di bacino prevista dalla legge n. 183/1989 territorialmente competenti, se l'argomento rientra nella competenza dell'autorità medesima;

k) il presidente del consorzio di bonifica competente per territorio;

l) i rappresentanti di altri enti ed organismi la cui presenza è ritenuta opportuna.

4. I componenti indicati al comma 3 possono delegare loro sostituti a presenziare alle riunioni del CRPC.

5. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e dura in carica tre anni.

6. Per l'approfondimento di questioni specifiche, il CRPC può avvalersi del comitato scientifico operante in seno al Centro di studio e formazione in materia di protezione civile istituita con legge regionale 26 febbraio 1994, n. 5.

7. Il dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di protezione civile assiste alle riunioni del CRPC, assicurando le funzioni di segreteria e di supporto organizzativo.

Art. 8.

Modifica dell'art. 8 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58

1. Il punto 6 del primo comma dell'art. 8 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 è abrogato.

Art. 9.

Modifica dell'art. 9 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58

1. L'art. 9 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 è così sostituito:

«Art. 9 (*Finalità e requisiti del volontariato*). — 1. La Regione riconosce e valorizza la specifica funzione sociale del volontariato nelle attività di protezione civile, favorendone la partecipazione alle finalità della presente legge.

2. Fanno parte del volontariato di protezione civile le organizzazioni e le associazioni che, per fini di solidarietà sociale, prestano gratuitamente la propria opera nelle attività di previsione e prevenzione, di soccorso in emergenza e, in generale, in ogni altra attività di protezione civile, secondo le direttive e con il coordinamento dell'autorità competente.

3. Le organizzazioni e le associazioni che svolgono attività di volontariato di protezione civile, qualora abbiano i requisiti previsti dalla legge, possono chiedere l'iscrizione al registro regionale di cui all'art. 4 della legge regionale 30 agosto 1993, n. 40.»

Art. 10.

Modifica dell'art. 10 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58

1. L'art. 10 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 è così sostituito:

«Art. 10 (*Albo dei gruppi volontari di protezione civile*). — 1. È istituito l'«Albo dei gruppi volontari di protezione civile» nella regione Veneto.

2. Le organizzazioni ed i gruppi comunali iscritti all'albo di cui al comma 1 fanno parte del sistema regionale di protezione civile e, secondo le direttive dell'autorità competente, svolgono funzioni nell'ambito di:

a) formazione di colonne mobili di pronto intervento in situazione di emergenza;

b) attività di raccolta dati, di indagine e studio, di intervento e soccorso, in collaborazione con gli enti competenti;

c) corsi di istruzione, formazione e qualificazione per il volontariato.

3. L'iscrizione all'albo di cui al comma 1 viene disposta dal dirigente della struttura regionale competente in materia di protezione civile a seguito di istanza presentata dall'organizzazione sulla base della valutazione dei seguenti requisiti:

a) struttura organizzativa;

b) capacità logistica e affidabilità;

c) specifica esperienza e attività svolte;

d) reperibilità;

e) rapporti formalizzati con Regione od enti locali di riferimento;

f) specializzazione operativa;

g) qualificazione dei componenti e delle dotazioni in uso;

h) partecipazione a corsi di formazione qualificati.

4. L'istanza può essere motivatamente respinta.

5. La Giunta regionale definisce le modalità per la tenuta dell'albo di cui al comma 1.

6. La Regione contribuisce annualmente, nei limiti delle assegnazioni di bilancio, all'acquisto di mezzi, attrezzature e dotazioni di protezione civile da assegnare ai gruppi iscritti all'albo di cui al comma 1.

7. La Regione può inoltre contribuire al finanziamento delle attività di formazione dei volontari nonché alla svolgimento di esercitazioni e manifestazioni con finalità di protezione civile.»

Art. 11.

Modifica dell'art. 12 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58, come modificato dall'art. 12 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3.

1. L'art. 12 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58, come modificato dall'articolo n. 12 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 è così sostituito:

«Art. 12 (*Acquisto e custodia di materiali*). — 1. La Giunta regionale è autorizzata a dotarsi di attrezzature, macchine, mezzi ed equipaggiamenti di soccorso, rilevamento e telecomunicazione.

2. La dotazione permanente di cui al comma 1 costituisce parte integrante del sistema regionale di protezione civile finalizzato alle attività di soccorso nonché di previsione, prevenzione, esercitazione, didattica e informazione.

3. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede con i fondi annualmente previsti nel bilancio regionale, su apposito capitolo.

4. La Giunta regionale può autorizzare spese inerenti la gestione, la manutenzione, l'allestimento ed il rimessaggio delle dotazioni e dei mezzi regionali di protezione civile, ovvero dei mezzi di protezione civile acquisiti con contributo regionale dagli enti e dalle organizzazioni di volontariato qualora impiegati in coordinamento con la Regione del Veneto.

5. La custodia e il mantenimento in prontezza operativa di materiali, attrezzature e mezzi di proprietà regionale che per particolare natura tecnica richiedono disponibilità di personale specialistico, nonché di specifiche strutture, possono essere demandati ad aziende speciali, a società concessionarie di pubblici servizi, o a organizzazioni di volontariato, mediante apposite convenzioni che prevedano l'abbattimento dei costi di custodia e manutenzione, da stipularsi anche con il concorso di enti locali o di altri soggetti privati».

Art. 12.

Modifica dell'art. 22 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 e disposizioni transitorie

1. L'art. 22 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 è così sostituito:

«Art. 22 (*Disposizioni transitorie*). — 1. Fino all'entrata in vigore del programma regionale di previsione e prevenzione, la Giunta regionale individua specifici progetti finalizzati per lo studio, la determinazione e la conseguente riduzione di rischi, ovvero destinati a porre preventivo rimedio a preannunciate situazioni di emergenza di rilevanza sovracomunale.

2. Per l'attuazione dei progetti finalizzati di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a promuovere studi e indagini, a procedere all'acquisto di idonee dotazioni e apparecchiature, a provvedere all'esecuzione di interventi di carattere preventivo, anche disponendo l'erogazione di contributi a favore degli enti locali interessati o degli enti dipendenti dalla Regione competenti.

3. La Giunta regionale con proprio provvedimento precisa le modalità per la formazione dell'albo di cui all'art. 10.

4. La Giunta regionale con proprio provvedimento stabilisce le modalità di trasferimento, su domanda, dei gruppi già iscritti agli elenchi del volontariato di protezione civile nel registro di cui all'art. 4 della legge regionale 30 agosto 1993, n. 40».

2. I provvedimenti previsti dai commi 3 e 4 dell'art. 22 della legge regionale n. 58/1984 come sostituito dal comma 1 sono assunti dalla Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 16 aprile 1998

GALAN

98R0423

LEGGE REGIONALE 16 aprile 1998, n. 18.

Proroga di termini e integrazioni alla legge 23 dicembre 1994, n. 74 in tema di contributi alle amministrazioni pubbliche che impiegano lavoratori in progetti di lavori socialmente utili.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 35 del 21 aprile 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Proroga di termini e procedure in tema di contributi per i lavori socialmente utili per l'anno 1998

1. Per l'esercizio finanziario 1998 il termine del 31 marzo fissato dalla legge regionale 23 dicembre 1994, n. 74 per la presentazione da parte delle amministrazioni pubbliche delle domande di contributo per progetti di lavori socialmente utili è prorogato al 30 settembre 1998.

2. Ai fini della erogazione del contributo limitatamente all'esercizio finanziario 1998 sono ammessi all'istruttoria i progetti approvati dalla Commissione regionale per l'impiego in data successiva al 1° gennaio 1998.

Art. 2.

Utilizzo dei fondi

1. In caso di non completa utilizzazione dei fondi stanziati dalla legge di bilancio al capitolo n. 72082 per l'anno 1998 le risorse disponibili possono essere destinate a finanziare, in ragione del numero dei lavoratori impiegati, i progetti le cui istanze sono pervenute alla Giunta regionale entro il 31 marzo 1997 e non esaminate per carenze di stanziamento nell'esercizio 1997.

Art. 3.

Modifica dell'art. 3 della legge regionale 23 dicembre 1994, n. 74

1. Dopo il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 23 dicembre 1994, n. 74 sono aggiunti i seguenti commi:

«1-bis. Dall'esercizio finanziario 1999 in poi i contributi regionali in favore delle amministrazioni pubbliche che impiegano lavoratori in progetti di lavori socialmente utili, vengono erogati nei limiti fissati dallo specifico stanziamento di bilancio, secondo criteri definiti dalla Giunta regionale con deliberazione adottata entro il 31 marzo di ogni anno sentita la competente Commissione consiliare.

1-ter. La Giunta regionale fissa i criteri di cui al comma 1-bis con riferimento alla nuova disciplina introdotta dal decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, ed agli indirizzi conseguentemente assunti dalla Commissione regionale per l'impiego del Veneto».

Art. 4.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 16 aprile 1998

GALAN

98R0424

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1998, n. 19.

Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Veneto* n. 38 del 1° maggio 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

Il visto del Commissario del Governo si intende apposto a seguito della nota 20 aprile 1998, n. 733/22305.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge, dando atto che la stessa entrerà in vigore nel termine previsto dall'art. 44, primo comma, dello Statuto, atteso che il Governo della Repubblica non ha espresso il suo consenso alla dichiarazione di urgenza e alla conseguente entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione, disposta dall'art. 38.

Art. 1.

Oggetto ed ambito di applicazione della legge

1. La Regione del Veneto, con la presente legge, tutela la fauna ittica e regola l'esercizio della pesca e dell'acquacoltura nelle acque marittime delimitate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, nel quadro delle politiche di salvaguardia, conservazione e riequilibrio degli ecosistemi acquatici.

2. Ai fini della presente legge, sono pubbliche le acque individuate dall'art. 1, comma 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e quelle che abbiano o acquistino attitudine a uso di pubblico generale interesse, come stabilito dall'art. 1 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

3. La presente legge regola inoltre la pesca nei corsi d'acqua pubblici gestiti dai Consorzi di bonifica, come pure nelle acque delle lagune e dei bacini di acqua salsa e salmastra fino ai punti più foranei dei loro sbocchi in mare, appartenenti al demanio marittimo, richiamato dall'art. 100, quarto comma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

4. Le acque del Lago di Garda sono soggette a regolamentazione separata, da emanarsi da parte della Regione entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, in accordo con la Provincia di Verona, sentite la Regione Lombardia e la Provincia Autonoma di Trento.

Art. 2.

Tipi di pesca

1. Le attività disciplinate dalla presente legge riguardano:

- a) la pesca dilettantistica e sportiva;
- b) la pesca professionale;
- c) la pesca scientifica;
- d) l'acquacoltura e piscicoltura.

Art. 3.

Funzioni in materia di pesca, acquacoltura e di protezione del patrimonio ittico

1. Al fine di assicurare l'unitarietà amministrativa, spettano alla Regione le funzioni di coordinamento e di indirizzo in materia di pesca ed acquacoltura e di coltivazione delle acque per la protezione del patrimonio ittico.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta un proprio provvedimento.

3. Al fine di intervenire in modo uniforme nelle acque del fiume Po, la Giunta regionale, in accordo con la Provincia di Rovigo, promuove intese con le Regioni interessate.

4. Ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera f), della legge 8 giugno 1990, n. 142, alle Province è attribuito l'esercizio delle funzioni amministrative nelle materie di cui al comma 1.

5. Le Province, per l'espletamento delle loro funzioni, possono avvalersi di una commissione tecnica provinciale.

Art. 4.

Protezione del patrimonio ittico

1. La coltivazione delle acque per la protezione del patrimonio ittico deve basarsi sull'incremento della produttività naturale degli ecosistemi acquatici, sul riequilibrio biologico e sul mantenimento delle linee genetiche originarie delle specie ittiche uniformandosi alle indicazioni contenute nelle carte ittiche provinciali e ai regolamenti provinciali da emanarsi da parte delle Province entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Carta ittica

1. Al fine di accertare la consistenza del patrimonio ittico e la potenzialità produttiva delle acque, nonché stabilire i criteri ai quali deve attenersi la conseguente razionale coltivazione delle stesse, ciascuna Provincia predisponde la propria Carta ittica articolata per bacini idrografici all'interno dei quali sono delimitate le zone omogenee.

2. La Carta ittica esprime le valutazioni di carattere qualitativo e la classificazione delle acque suddividendole nelle zone salmonicola (zona A), ciprinicola (zona B), salmastra (zona C), così come previsto dal decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 130.

3. La Carta ittica, fermo restando quanto stabilito dall'art. 4, contiene le indicazioni sulla scelta e sui quantitativi delle specie ittiche da immettere nelle acque, sulle zone di riposo biologico con divieto di pesca, sui campi di gara per lo svolgimento delle manifestazioni agonistiche, sulla delimitazione di zone o tratti di corsi d'acqua da riservare eventualmente a tipi particolari di pesca, sulla stesura dei piani di miglioramento.

4. Su richiesta delle Province interessate, per il coordinamento delle aree interprovinciali omogenee, la Regione indice apposite conferenze di servizi a cui partecipano le Province medesime.

5. Al fine della salvaguardia e dell'incremento del patrimonio acquatico, le Province possono istituire zone di divieto di pesca. Tali zone sono individuate secondo i criteri stabiliti dalla Carta ittica provinciale.

6. Agli effetti della determinazione delle zone di cui al comma 5, il territorio di ogni Provincia può essere suddiviso in bacini imbriferi coincidenti, per quanto possibile, con i bacini delimitati da infrastrutture o confini facilmente rilevabili.

Art. 6.

Censimento delle acque

1. Allo scopo di pervenire alla formazione della Carta ittica, le Province individuano le acque mediante apposite rilevazioni da aggiornarsi, di norma, ogni cinque anni.

2. Nel censimento vanno incluse tutte le utilizzazioni delle acque, ivi comprese le derivazioni.

3. Entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i concessionari di derivazione di acque ai fini di acquacoltura e pesca sportiva devono comunicare alle rispettive Province, pena la decadenza della concessione di derivazione, la quantità di acque derivate, l'ubicazione e il metodo di prelievo dell'acqua, nonché il metodo di reimmissione. Gli uffici regionali del Genio civile, avvalendosi anche del Magistrato alle Acque, sono tenuti a fornire alle Province, al termine di ciascun anno, gli elenchi degli utilizzatori a qualsiasi titolo di acque pubbliche, unitamente ai dati tecnici relativi alle quantità di acque utilizzate.

Art. 7.

Regolamentazione della pesca

1. Ogni Provincia adotta per l'esercizio della pesca un regolamento che disciplina in particolare:

- a) le modalità per la coltivazione delle acque;
- b) i modi di pesca, gli strumenti e le esche consentite, nonché le limitazioni di cattura;
- c) i periodi di divieto di pesca e le dimensioni minime dei pesci nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 13 e 14;
- d) le specie ittiche di cui è consentita la semina;
- e) le misure di profilassi e di lotta contro le malattie dei pesci;
- f) le disposizioni per il controllo sanitario del materiale ittico utilizzato per operazioni di ripopolamento.

2. La Provincia può autorizzare, su richiesta degli interessati, deroghe ai criteri di coltivazione, purché in acque specificamente delimitate e senza pregiudizio della produzione naturale delle acque confinanti.

Art. 8.

Piani di miglioramento della pesca

1. La Provincia, sulla base delle indicazioni della Carta ittica provinciale, approva piani di miglioramento della pesca provvedendo a vietare temporaneamente, ove necessario, la pesca di una o più specie ittiche, e comunque ad adottare tutti i mezzi idonei alla tutela ed all'arricchimento della fauna ittica.

2. I piani di miglioramento possono prevedere l'autorizzazione all'immissione, da effettuarsi esclusivamente in forma sperimentale e controllata in acque appositamente delimitate, di specie ittiche estranee alla fauna ittica autoctona, individuate dalla Giunta regionale con proprio provvedimento.

3. Il piano di miglioramento ha valenza regolamentare nell'ambito del periodo di attuazione del piano medesimo.

Art. 9.

Licenza di pesca

1. Per esercitare la pesca nelle acque della Regione è necessario, oltre al consenso dell'eventuale concessionario, essere muniti di licenza di pesca rilasciata dalla Provincia di residenza in conformità a quanto stabilito dalle leggi statali e nel rispetto delle norme sulla disciplina delle tasse sulle concessioni regionali.

2. Nelle acque classificate salmonicole, è necessario essere muniti del tesserino regionale rilasciato dalle rispettive Province, avente validità annuale, nel quale il titolare deve indicare preventivamente la giornata di uscita e successivamente il numero delle catture secondo quanto stabilito dai regolamenti provinciali.

3. Nelle acque classificate salmonicole in concessione, previa autorizzazione della Provincia, il pescatore munito di tesserino di associazione alla concessione, contenente le indicazioni di cui al comma 2, può essere esonerato dall'obbligo del tesserino regionale.

4. Il tesserino regionale può essere ottenuto previo versamento di un importo stabilito dalla Giunta regionale sentite le Province.

5. Ferma restando la validità della licenza di pesca, la tassa annuale non è dovuta nel caso in cui non si eserciti la pesca.

6. Le ricevute di versamento delle tasse di concessione regionale, limitatamente all'anno in corso di validità, devono essere allegate alla licenza. Le ricevute di versamento hanno validità dalla data indicata

nella licenza di pesca fino alle ore ventiquattro dello stesso giorno dell'anno successivo, indipendentemente dalla data in cui è stato eseguito il versamento.

7. Non sono tenuti all'obbligo della licenza, oltre le persone esentate dalle vigenti leggi dello Stato:

- a) gli addetti a qualsiasi impianto di acquacoltura e di pesca sportiva durante l'esercizio della loro attività e nell'ambito degli stessi impianti;
- b) il personale che, a norma delle vigenti leggi, è autorizzato a catturare esemplari ittici per scopi scientifici anche in deroga ai divieti vigenti;
- c) il personale delle Province o dalle stesse incaricato alle operazioni di cui al comma 3 dell'art. 16;
- d) i ricercatori in possesso di regolare permesso di pesca scientifica rilasciato dalla Provincia o dalla Regione in caso di attività che interessi più province.

Art. 10.

Licenza di pesca per minori ed anziani

1. Per i minori compresi tra i quattordici ed i diciotto anni di età, la licenza di pesca viene concessa con una riduzione dell'ottanta per cento della tassa di concessione regionale.

2. I minori di anni quattordici e gli adulti che hanno compiuto il settantesimo anno di età possono esercitare la pesca senza licenza purché muniti di autorizzazione della Provincia di residenza.

3. I minori di cui al comma 2, qualora esercitino la pesca nelle acque classificate salmonicole, devono essere accompagnati da un titolare di licenza.

Art. 11.

Licenza di pesca per i residenti all'estero

1. I cittadini italiani residenti all'estero possono richiedere la licenza di pesca di tipo B secondo le modalità e con le condizioni previste per i residenti nella provincia.

2. Per i pescatori stranieri valgono le disposizioni di rilascio dell'apposita licenza di pesca di tipo D, di cui al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230.

Art. 12.

Divieti ed obblighi

1. Sono proibite la pesca con materiale esplodente, con l'uso di corrente elettrica o con sostanze atte a stordire e catturare la fauna acquatica, nonché la relativa raccolta e commercializzazione.

2. I concessionari di opere idroelettriche anche di nuova progettazione e di ogni tipo di impianto che ostacola la risalita delle varie specie ittiche sono obbligati alla costruzione, manutenzione e funzionalità di apposite scale di monta. Gli elaborati progettuali relativi, ottenute le approvazioni ed autorizzazioni di legge, devono essere sottoposti a preventivo parere di congruità della Provincia. Per gli impianti già realizzati, la Provincia dispone una apposita ricognizione indicando per quelli privi di scala di monta la tipologia ed il termine entro il quale il concessionario deve provvedere.

3. È vietato collocare nei corsi o bacini d'acqua pubblica apparecchi fissi o mobili che impediscono il passaggio di animali acquatici, salvo che non si tratti di opere espressamente previste dalla legge.

4. È vietato esercitare la pesca nei corsi e bacini di acqua in via di prosciugamento artificiale.

5. Nelle acque interne, zone A, B, C è vietato l'uso di ecoscandagli, sonar ed ogni altro mezzo di ricerca elettronica e meccanica per l'individuazione delle specie ittiche.

6. È vietata l'immissione nelle acque interne di qualsiasi specie ittica senza l'autorizzazione della Provincia.

7. È fatto divieto di immettere luccioperche, siluri d'Europa e carassi nelle acque interne pubbliche della regione e nelle acque private in comunicazione diretta con acque pubbliche. Sono invece consentiti l'immissione, il trasporto, il commercio e la detenzione del pescegatto vivo (*ictalurus melas*) di produzione nazionale.

8. È fatto divieto di abbandonare pesci, esche, pasture e loro contenitori, nonché qualsiasi materiale da pesca, lungo le sponde dei corsi d'acqua e bacini lacustri.

Art. 13.

Lunghezze minime di cattura

1. Le lunghezze minime dei pesci per esercitare la pesca, la compravendita, la detenzione e lo smercio nei pubblici esercizi sono le seguenti:

- a) trota di lago *Salmo trutta trutta*: cm 30;
- b) trota marmorata *Salmo trutta marmoratus*: cm 30;
- c) trota fario *Salmo trutta trutta*: cm 22;
- d) temolo *Thymallus thymallus*: cm 30;
- e) salmerino alpino *Salvelinus alpinus*: cm 22;
- f) pesce persico *Perca fluviatilis*: cm 20;
- g) pesce persico *Perca fluviatilis*, nei laghi e bacini lacustri: cm 12;
- h) tinca *Tinca tinca*: cm 25;
- i) carpa *Cyprinus carpio*: cm 30;
- l) barbo *Barbus plebejus*, cavedano *Leuciscus cephalus*, savetta *Chondrostoma soetta*, pigo *Rutilus pigus*: cm 20;
- m) luccio *Esox lucius*: cm 40;
- n) gambero di fiume *Austropotamobius pallipes italicus*: cm 10;
- o) anguilla *Anguilla anguilla*: cm 40.

2. Per le specie di trota marmorata, trota fario, temolo, gambero di fiume, le misure minime di cui al comma 1 possono essere modificate in modo restrittivo dalle Province per motivi di protezione e tutela, o per periodi ed ambiti determinati.

3. Per le specie di origine marina valgono le misure indicate nella normativa nazionale e comunitaria vigente in materia.

4. Le lunghezze minime totali dei pesci sono misurate dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale, quella del gambero dall'apice del rostro all'estremità del telson (coda), mentre per i molluschi si misura la lunghezza massima o il diametro massimo delle conchiglie.

5. Al fine di tutelare la fauna acquatica, le Province hanno facoltà di provvedere, anche in periodi e in luoghi limitati, a restrizioni delle misure minime di cattura dei pesci.

Art. 14.

Periodi di proibizione della pesca

1. Al fine di consentire uniformemente la corretta coltivazione delle acque, finalizzata in particolare alla salvaguardia e alla tutela delle epoche di riproduzione ittica, la pesca è vietata nei seguenti periodi rispettivamente per:

- a) Salmonidi esclusa la trota iridea dall'ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo;
- b) Temolo dall'ultimo lunedì di settembre al 15 aprile;
- c) Persico reale dal 1° aprile al 31 maggio;
- d) Tinca dal 15 maggio al 30 giugno;
- e) Carpa dal 15 maggio al 30 giugno;
- f) Luccio dal 1° gennaio al 31 marzo;
- g) Gambero di fiume dal 1° ottobre al 30 giugno;
- h) Storione *acipenser naccarii* dal 1° gennaio al 31 dicembre.

2. Nelle acque classificate salmonicole la pesca sportiva e dilettantistica è vietata dall'ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 31.

3. I regolamenti provinciali, tenuto conto delle indicazioni delle Carte ittiche, dispongono l'integrazione dei periodi e divieti di pesca per ciascuna delle specie ittiche non indicate nella elencazione di cui al comma 1, purché autoctone. Per queste ultime sono consentite variazioni dei periodi di divieto, determinate in relazione ai tempi riproduttivi ad alta specificità degli ambienti in cui esse vivono.

4. Le Province possono disporre, ai fini di tutela della fauna acquatica, variazioni dei periodi di apertura della pesca.

5. Nei periodi di divieto, ad eccezione dei primi tre giorni, gli animali freschi oggetto del divieto medesimo non possono essere commercializzati o trasportati, né venduti nei pubblici esercizi, salvo quanto previsto dall'art. 30 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.

Art. 15.

Vigilanza e ripopolamenti

1. Le Province assicurano la vigilanza sulle acque dei rispettivi territori di competenza e coordinano anche l'attività di vigilanza volontaria sulla pesca, effettuata dalle guardie giurate di cui all'art. 31 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.

2. Il materiale ittico da immettere nelle acque della Regione per ripopolamento e per l'assolvimento degli obblighi ittiogenici deve provenire da allevamenti dichiarati indenni da malattie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 555 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 16.

Norme di salvaguardia

1. La Provincia, al fine di evitare danni alla fauna acquatica e al suo ambiente di vita, può vietare o limitare l'esercizio della pesca per periodi e località determinati.

2. Il Presidente della Giunta regionale, ove circostanze eccezionali lo richiedano, può disporre divieti o limitazioni all'esercizio della pesca, allo scopo di conservare l'ambiente o di salvaguardare la popolazione ittica.

3. Chiunque ponga in asciutta completa o incompleta un corso o un bacino d'acqua, purché non adibito ad acquacoltura o pesca sportiva di cui ai successivi articoli, deve darne avviso alla Provincia e, per le acque in concessione, anche al concessionario, trenta giorni prima dell'evento, fatti salvi i motivi di urgenza e non prevedibili disciplinati dal regolamento provinciale, secondo le norme di carattere generale impartite dalla Provincia medesima, ai sensi dell'art. 7 del regio decreto 22 novembre 1914, n. 1486, come modificato dall'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, al fine di assicurare il recupero degli animali acquatici. Alle relative operazioni provvedono le Province, anche con l'uso di apparecchiature elettriche, in collaborazione con le associazioni di pesca o con personale allo scopo delegato.

4. Il danneggiamento del patrimonio ittico comporta l'onere, a carico del responsabile, del risarcimento del danno che è valutato dalla Provincia competente per territorio.

Art. 17.

Diritti esclusivi di pesca

1. Fatti salvi i diritti esclusivi di pesca riconosciuti alle Province dall'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, l'espropriazione dei rimanenti diritti esclusivi può essere disposta dalla Provincia competente per territorio in conformità alle norme sugli espropri per pubblica utilità.

2. Al fine del riconoscimento in ogni ambito provinciale dei diritti esclusivi di pesca, fatti salvi quelli riconosciuti alle Province, tutti i soggetti interessati sono tenuti, entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge, pena la decadenza, a darne comunicazione al Presidente della Provincia esibendo la documentazione probatoria.

3. Gli elenchi aggiornati devono essere resi pubblici dalle Province ogni anno.

4. Per il mantenimento dei diritti esclusivi di pesca la Provincia deve richiedere ai titolari un piano di programmazione produttiva delle zone interessate nel quale devono essere specificate le zone di protezione, i ripopolamenti programmati e il numero delle guardie giurate addette alla vigilanza.

5. Sono fatti salvi gli effetti degli elenchi predisposti ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 9 dicembre 1986, n. 50.

Art. 18.

Esercizio della pesca in acque di bonifica

1. L'esercizio della pesca nelle acque di bonifica è ovunque consentito ad eccezione dei tratti d'acqua di cui al comma 2.

2. Gli enti aventi in gestione le acque appartenenti a sistemi irrigui, di scolo, di espansione o, comunque, di bonifica, possono chiedere alla Provincia di vietare la pesca nei tratti di corsi d'acqua in prossimità di impianti nei quali l'esercizio della pesca può arrecare danno alle strutture idrauliche.

3. La Provincia si pronuncia sulle domande entro trenta giorni, trascorsi i quali la richiesta di divieto si intende accolta.

4. I tratti dei corsi d'acqua nei quali è vietato l'esercizio della pesca devono essere tabellati a cura degli enti di cui al comma 2.

5. Nelle acque di cui al comma 4, il materiale ittico esistente, per fini ittogenici e di ripopolamento, può essere catturato d'intesa con gli enti di bonifica competenti, da personale allo scopo incaricato dalle Province.

Art. 19.

Accessi

1. È sempre consentito l'accesso ed il passaggio alle acque pubbliche per l'esercizio della pesca e per le attività ad essa connesse, purché non arrechi danno alle colture agricole in atto ed alle attività di acquacoltura.

Art. 20.

Attività di acquacoltura

1. Ai fini della presente legge, l'acquacoltura è l'allevamento di varie specie acquatiche fino all'età adulta o per un periodo limitato del ciclo biologico, con finalità alimentari, ornamentali o di ripopolamento.

2. Sono da considerare indigene le specie di molluschi eduli lamellibranchi che per trapiantazione indotta artificialmente dall'uomo, anche a seguito di prove sperimentali condotte in epoca antecedente la data di entrata in vigore della presente legge, si siano insediate in forma permanente e tali da rivestire interesse economico nell'allevamento e sfruttamento da parte delle categorie dei produttori interessati.

Art. 21.

Sperimentazione in materia di pesca e di acquacoltura

1. La Giunta regionale promuove l'attività di sperimentazione in materia di pesca e acquacoltura e coordina le relative iniziative delle province.

Art. 22.

Concessioni a scopo di acquacoltura e di piscicoltura

1. Le concessioni a scopo di acquacoltura e piscicoltura sono rilasciate dalla Provincia previa acquisizione del parere favorevole dell'organo competente per l'occupazione dello spazio acquico. Le modalità di rilascio di tali concessioni sono previste dai regolamenti provinciali.

Art. 23.

Disposizioni per gli impianti di acquacoltura

1. Negli impianti di acquacoltura non si applicano le disposizioni di cui all'art. 4, ivi comprese quelle relative ai regolamenti provinciali.

2. Gli impianti di acquacoltura di nuova costruzione devono essere dotati di apposite vasche di decantazione.

3. Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, gli impianti esistenti devono essere adeguati alla prescrizione di cui al comma 2 con le esenzioni stabilite dalla Giunta regionale in funzione della qualità delle acque allo scarico.

4. In attesa di una disciplina specifica in materia di acquacoltura, nella realizzazione di nuovi impianti non è consentita l'esportazione dei materiali di risulta provenienti dalle relative escavazioni.

Art. 24.

Definizione di pesca professionale

1. La pesca professionale è l'attività economica che viene esercitata in forma esclusiva o prevalente, e consiste nella cattura di pesci, molluschi, crostacei, anellidi e alghe al fine della loro commercializza-

zione. Tale attività assume carattere prioritario nell'utilizzo e pianificazione del territorio, in particolare per quella esercitata nelle lagune regionali.

2. La pesca professionale non è consentita nella zona A.

Art. 25.

Esercizio della pesca professionale

1. L'esercizio della pesca professionale è subordinato al possesso della licenza di pesca di categoria A, ed è riservato ai pescatori iscritti negli elenchi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa, con tutti gli attrezzi consentiti ed indicati nei regolamenti provinciali.

2. Ciascun pescatore, entro tre mesi dalla data di rilascio della licenza, pena il ritiro della medesima, è tenuto a dare prova dell'avvenuta iscrizione negli elenchi di cui al comma 1, ovvero a presentare dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con cui attesti di avere inoltrato alla Commissione di cui all'art. 3 della legge 13 marzo 1958, n. 250, richiesta di iscrizione negli elenchi dei pescatori di professione e di essere in attesa di acquisire la prova dell'avvenuta iscrizione.

3. Trascorsi novanta giorni dalla data della sottoscrizione della dichiarazione di cui al comma 2 non avendo acquisito la prova dell'avvenuta iscrizione negli elenchi dei pescatori di professione, la Provincia provvede al ritiro della licenza di pesca.

4. Il pescatore di professione autonomo in possesso di licenza di categoria A, può essere annualmente riconfermato negli elenchi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, qualora, oltre alla relativa documentazione, provi l'avvenuto pagamento dei contributi previdenziali. Per i pescatori soci di cooperative costituite per atto pubblico, il pagamento dei contributi previdenziali deve essere attestato da dichiarazioni sottoscritte dai presidenti delle cooperative ai sensi dell'art. 4 della legge 15 gennaio 1968, n. 15.

Art. 26.

Pescatori marittimi

1. I pescatori di professione iscritti nell'apposito registro dei pescatori marittimi in possesso della licenza marittima prevista dall'art. 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, possono ottenere la licenza di pesca di categoria A senza l'obbligo di iscrizione nell'elenco dei pescatori di professione nelle acque interne.

2. Il pescatore in possesso della licenza conseguita ai sensi del comma 1, può esercitare l'attività di pesca sull'imbarcazione per la quale è stata rilasciata, da parte dell'autorità marittima, la relativa licenza di pesca.

Art. 27.

Apprendisti e collaboratori dei pescatori di professione

1. Nelle acque interne i pescatori, dal quattordicesimo fino al compimento del diciottesimo anno di età, possono ottenere dalle Province la licenza di pesca di categoria A, senza l'obbligo di iscrizione negli elenchi dei pescatori di professione di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, purché siano assicurati contro gli infortuni sul lavoro.

2. Il rilascio della licenza avviene su domanda di chi esercita la potestà sul minore ed è comunicato agli uffici di collocamento territorialmente competenti.

3. Sulla licenza di pesca deve essere apposta la dizione apprendista ed essere annotato il nominativo del pescatore di professione maggiorenne con il quale collabora nell'esercizio dell'attività. L'apprendista non può esercitare la pesca in forma autonoma.

Art. 28.

Pesca sportiva e dilettantistica

1. La pesca sportiva e dilettantistica è l'attività esercitata nel tempo libero senza scopo di lucro.

2. La pesca subacquea è consentita ai titolari di licenza di categoria B, esclusivamente in apnea, senza l'uso di apparecchi di respirazione, nelle località e con le limitazioni previste dai regolamenti provinciali, ed è proibita nella zona A.

3. La pesca subacquea può essere effettuata soltanto da un'ora dopo la levata del sole ad un'ora prima del tramonto.

Art. 29.

Pesca sportiva e dilettantistica all'interno di proprietà private

1. L'esercizio della pesca dilettantistica sportiva, compresa quella a pagamento, nei laghetti, cave e specchi d'acqua, esistenti all'interno di proprietà private, non è soggetta alle disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11, 13 e 14.

2. L'autorizzazione alla gestione degli impianti viene rilasciata dalla Provincia ai titolari ovvero ai conduttori, con le modalità stabilite dai regolamenti provinciali.

3. All'interno degli impianti di acquacoltura e piscicoltura la Provincia può altresì autorizzare l'esercizio dell'attività di cui al comma 1 in bacini all'uopo predisposti.

4. Dagli impianti di cui al presente articolo non può essere prelevato alcun esemplare ancora in vita né immesso in acque pubbliche alcun soggetto appartenente a specie alloctone.

Art. 30.

Concessioni per l'esercizio della pesca sportiva e dilettantistica

1. La Provincia può rilasciare concessioni di pesca ad enti pubblici, ad associazioni o società di pescatori sportivi, nonché alla federazione del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI).

2. La concessione deve essere assentita di norma per zone omogenee, individuate dalla Carta ittica.

3. La durata della concessione e gli obblighi del concessionario sono fissati nel disciplinare di concessione.

4. La Provincia approva lo statuto tipo delle associazioni concessionarie.

Art. 31.

Gare e manifestazioni di pesca sportiva

1. Le gare a carattere agonistico e le manifestazioni di pesca sportiva sono soggette all'autorizzazione della Provincia.

2. Le gare di pesca a carattere agonistico sono effettuate secondo i regolamenti di cui alla legge 16 febbraio 1942, n. 426. Le altre manifestazioni aventi finalità ricreative e di aggregazione sociale organizzate a livello locale, sono svolte secondo le modalità stabilite dal regolamento provinciale.

3. I concorrenti ammessi alle gare ed alle manifestazioni di pesca sportiva regolarmente autorizzate possono partecipare alle medesime anche se sono privi del tesserino regionale di cui all'art. 9. Le gare e le manifestazioni di pesca sportiva autorizzate sono sospese qualora gli organizzatori non adempiano alle prescrizioni indicate nel regolamento provinciale.

4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ciascuna Provincia si dota di uno o più campi di gara fissi che possono essere dati in concessione.

5. Nei campi di gara di cui al comma 4, la Provincia può autorizzare manifestazioni agonistiche anche in periodi di proibizione della pesca adottando idonea regolamentazione.

Art. 32.

Tabelle

1. I titolari di concessioni ed autorizzazioni rilasciate ai sensi della presente legge devono provvedere all'installazione di tabelle nei luoghi indicati dai relativi provvedimenti, nonché a chiudere, con griglie fisse su manufatto murario, i punti di entrata e di uscita delle acque utilizzate nell'impianto ai fini della tutela dell'impianto stesso, ai sensi dell'art. 33 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.

2. Misure, caratteristiche e modi di apposizione delle tabelle e caratteristiche tecniche delle chiusure e griglie sono stabiliti con provvedimento della Giunta regionale.

Art. 33.

Sanzioni amministrative

1. Fatte salve le sanzioni previste in materia tributaria dalla legislazione regionale, chiunque esercita la pesca senza la licenza prescritta, ovvero, sia munito di licenza di tipo diverso da quello prescritto per il tipo di pesca esercitato, ovvero, con la licenza scaduta, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da L. 100.000 a L. 600.000. Il titolare di licenza valida che non sia in regola con i versamenti dovuti, nel caso non sia stato superato il quindicesimo giorno dalla data di scadenza, incorre nella sanzione corrispondente al costo del tributo stesso.

2. Chi esercita la pesca senza aver ottenuto il tesserino regionale o senza aver preventivamente segnato la giornata di pesca sul tesserino medesimo incorre in una sanzione amministrativa pecuniaria da L. 50.000 a L. 300.000. La medesima sanzione si applica anche a coloro che violano gli obblighi di cui all'art. 9, comma 3.

3. Le altre trasgressioni alle disposizioni della presente legge, dei regolamenti provinciali, dei provvedimenti della Provincia, del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, del regolamento 22 novembre 1914, n. 1486 sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 100.000 a L. 600.000. In caso di cattura abusiva di timallidi, salmogni ed esocidi la sanzione viene aumentata di L. 20.000 per capo. Per cattura abusiva si intende la mancata ottemperanza alle disposizioni di legge, dei regolamenti provinciali e dei provvedimenti della Provincia, sulle misure minime di cattura, sui periodi e luoghi di proibizione della pesca e sul numero di catture consentito per singola specie, nonché l'omessa annotazione delle catture effettuate sul tesserino regionale e su quello di cui all'art. 9, comma 3.

4. Per le infrazioni al divieto di esercitare la pesca dei molluschi, senza l'autorizzazione prevista nel regolamento provinciale, fatta salva la denuncia alle competenti autorità giudiziarie per i provvedimenti di rispettiva competenza, è stabilita la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 200.000 a L. 1.200.000, oltre alla confisca del prodotto pescato ed al sequestro dei mezzi utilizzati per la pesca e dell'imbarcazione. Il materiale ittico vivo pescato è immediatamente immesso in acqua.

5. Per le violazioni di cui al comma 2 dell'art. 12, concernente l'obbligo di costruzione di scale di monta, viene stabilita la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 5.000.000 a L. 30.000.000, mentre per le violazioni di cui al comma 6 del medesimo articolo, relativo all'obbligatorietà dell'autorizzazione della Provincia per qualsiasi semina di materiale ittico, viene stabilita la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 1.000.000 a L. 3.000.000, sanzione raddoppiata qualora la semina non autorizzata riguardi specie ittiche non autoctone.

6. Per le violazioni di cui all'art. 16, comma 3, fatta salva l'azione per il risarcimento del danno arrecato e la denuncia all'autorità competente viene stabilita la sanzione amministrativa da L. 1.500.000 a L. 10.000.000.

7. Per le infrazioni definitivamente accertate ai divieti di pesca con esplosivi, con l'uso di corrente elettrica e sostanze atte a stordire il pesce, oltre alle eventuali sanzioni penali ed amministrative e al risarcimento del danno, è disposta dalla Provincia competente per territorio la revoca della licenza di pesca e la preclusione all'esercizio della pesca per un periodo di tempo da tre a cinque anni.

8. La sospensione della licenza di pesca prevista dall'art. 22-ter del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 viene applicata nei confronti di coloro che siano stati contravvenzionati per tre volte, nel corso dello stesso anno solare.

9. Le sanzioni principali ed accessorie previste dal presente articolo sono soggette alle procedure disciplinate dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

10. Le Province sono tenute ad impiegare le somme introitate a titolo di sanzione amministrativa a fini di tutela del patrimonio ittico, di ripopolamento e di vigilanza.

11. Chi esercita la pesca con mezzi ed attrezzature non consentite è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria determinata con criteri di proporzionalità a norma dell'art. 10, primo comma della legge n. 689/1981.

Art. 34.

Ricorsi amministrativi

1. Avverso i provvedimenti delle province adottati nell'esercizio delle funzioni proprie di cui alla presente legge, salvo quelli relativi all'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, è ammesso ricorso in opposizione, entro i termini e con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Art. 35.

Disposizioni finanziarie

1. Per il finanziamento delle funzioni attribuite alle Province dalla presente legge, le medesime sono autorizzate a trattenere sulle somme da esse riscosse, una quota pari ad almeno l'ottanta per cento da determinarsi annualmente in sede di approvazione del bilancio. La rimanente quota è riversata alla Regione che la destina per le azioni previste dalla presente legge in materia di pesca e di acquacoltura.

2. Le Province utilizzano gli importi spettanti per far fronte alle funzioni attribuite in materia di pesca.

3. Le Province riservano una parte degli introiti prevedibili, fino al limite del dieci per cento, in favore dei soggetti individuati nei regolamenti provinciali per iniziative promozionali in favore della pesca e della valorizzazione dell'ambiente acquatico.

4. A decorrere dall'esercizio finanziario 1998 la denominazione dei seguenti capitoli è così modificata:

capitolo n. 75204 «Quota da corrispondere alle province per il finanziamento delle funzioni attribuite in materia di pesca»;

capitolo n. 75206 «Interventi della Regione in favore della pesca e dell'acquacoltura».

Art. 36.

Abrogazioni

1. Sono abrogati:

- a) la legge regionale 9 dicembre 1986, n. 50;
- b) la legge regionale 15 novembre 1988, n. 60;
- c) l'art. 1 della legge regionale 1° luglio 1996, n. 18;
- d) l'art. 5 della legge regionale 28 gennaio 1992, n. 12;
- e) il regolamento regionale 20 luglio 1989, n. 3;
- f) il regolamento regionale 26 aprile 1996, n. 1;
- g) l'art. 57 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6.

Art. 37.

Norma transitoria

1. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti provinciali continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel regolamento regionale 20 luglio 1989, n. 3 così come modificato dal regolamento regionale 26 aprile 1996, n. 1, nonché le disposizioni di cui al terzo, ottavo e ultimo comma dell'art. 33 della legge regionale 9 dicembre 1986, n. 50 così come modificato dalla legge regionale 1° luglio 1996, n. 18.

Art. 38.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 28 aprile 1998

GALAN

98R0425

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 12 marzo 1998, n. 9.

Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici.

Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 5 del 1° aprile 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

1. In attuazione di quanto previsto dagli articoli 13 e 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616 ed in conformità con i principi stabiliti dalla legge 8 giugno 1990 n. 142 (ordinamento delle autonomie locali), la presente legge disciplina il nuovo ordinamento degli enti regionali operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica ed il riordino delle attività di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici, al fine di consentire l'efficienza, l'efficacia e l'economicità degli interventi in materia.

2. Ferme restando le vigenti disposizioni regionali nel settore, l'azione della Regione e delle Aziende in materia di edilizia residenziale pubblica è diretta al miglioramento delle condizioni abitative della popolazione ed al soddisfacimento della domanda abitativa espressa dalla fasce sociali a minor reddito.

TITOLO I

TRASFORMAZIONE DEGLI ISTITUTI AUTONOMI
PER LE CASE POPOLARI

Art. 2.

Aziende regionali territoriali per l'edilizia

1. Gli Istituti Autonomi per le case popolari si trasformano in Aziende Regionali territoriali per l'Edilizia (ARTE), di seguito denominate Aziende.

2. Le Aziende sono enti pubblici di natura economica, strumentali della Regione, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale, patrimoniale e contabile; hanno sede legale nel capoluogo di ogni provincia ed operano nel territorio della stessa. Possono altresì operare:

a) nel territorio delle altre Province d'intesa con l'azienda della provincia territorialmente competente;

b) nel territorio di paesi comunitari, nell'ambito di programmi internazionali.

Art. 3.

Attività delle aziende

1. Le aziende subentrano nelle attuali competenze degli IACP di enti attuatori e gestori degli interventi di edilizia residenziale pubblica. Assumono inoltre il ruolo più generale di operatori pubblici dell'edilizia e di gestori del patrimonio pubblico e di supporto, qualora richiesto, della Regione e degli enti locali per la progettazione e l'attuazione di interventi sul territorio in relazione ai programmi di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale 15 dicembre 1995 n. 57 o di analoghi programmi di intervento di edilizia residenziale pubblica disciplinati dalla vigente normativa.

2. L'affidamento, da parte degli enti locali, alle aziende di progettazione di interventi non compresi nei programmi di cui al comma 1, può avvenire solo nell'ambito di procedure, ad evidenza pubblica, di scelta di soggetti privati.

3. La Regione può avvalersi delle strutture delle aziende per gli adempimenti, anche di controllo di cui all'art. 2, comma 1, lettera f), della legge regionale 28 febbraio 1983 n. 6 (procedure, organi e competenze in materia di edilizia residenziale e norme per il controllo degli Istituti autonomi per le case popolari), connessi alla attuazione della programmazione regionale in materia di edilizia secondo apposite convenzioni, intese o, in caso di urgenza, tramite ordinanze che prevedano il relativo compenso.

4. Per l'attuazione dei fini di cui al comma 1, le aziende, oltre a quanto previsto dai propri statuti:

a) espletano tutti i compiti loro affidati da soggetti pubblici e privati in materia di progettazione edilizia ed urbanistica, di progettazione, direzione ed esecuzione di opere pubbliche, nonché di gestione tecnico amministrativa delle azioni connesse;

b) partecipano nelle forme previste dal codice civile a consorzi e società miste per l'attuazione e la gestione di programmi di cui al comma 1, anche mediante conferimento di beni mobili ed immobili appartenenti al patrimonio disponibile e per l'apertura di specifici uffici casa;

c) acquisiscono la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, individuato dall'art. 5 della legge regionale 3 marzo 1994, n. 10 (norme per l'edilizia residenziale pubblica), nonché dell'ulteriore patrimonio ad essi eventualmente affidato in gestione da soggetti pubblici o privati, previa idonee garanzie da individuare in appositi regolamenti, volte ad evitare che gravino sui loro bilanci oneri diversi;

d) possono costituire o partecipare a società anche per il perseguimento di fini istituzionali diversi da quelli di cui alla lettera b). In questo caso la costituzione della società può avvenire previa approvazione:

1) della Giunta regionale, qualora trattasi di società costituite per lo svolgimento delle attività inerenti la gestione e la manutenzione del patrimonio;

2) del Consiglio regionale in tutti i restanti casi.

5. Qualora le società previste dalla lettera d) del comma 4, per due esercizi consecutivi chiudano i bilanci in perdita, la Giunta regionale, su segnalazione del collegio dei revisori dell'azienda può, valutata l'entità dei deficit ed i possibili margini di recupero;

a) intimare all'azienda l'adozione dei provvedimenti necessari per limitare l'incidenza negativa sul bilancio, anche attraverso la remissione delle azioni;

b) sostituire l'amministratore unico dell'azienda.

Art. 4.

Deleghe alla dirigenza delle aziende

1. Lo statuto ed il regolamento organizzativo si uniformano al principio per cui i poteri di organizzazione, indirizzo e controllo competono all'Amministratore unico, che può delegare al direttore generale o ai dirigenti la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica per l'attuazione degli obiettivi fissati alla struttura cui sono preposti.

2. Per le aziende che gestiscono un patrimonio superiore ai 5.000 alloggi e con un pareggio di bilancio superiore a 100 miliardi, lo Statuto può prevedere la figura del direttore generale al quale l'amministratore unico può delegare compiti di coordinamento delle strutture anche attribuendogli funzioni sovraordinate alle stesse, nonché di collaborazione con particolare riferimento alla programmazione dell'attività. Il relativo rapporto di lavoro è regolato da contratto di diritto privato, a tempo determinato con durata massima di cinque anni, si risolve automaticamente alla scadenza ed è rinnovabile una sola volta.

Il direttore generale è nominato dall'amministratore unico, che gli può delegare e revocare le deleghe secondo quanto disposto dallo Statuto, ne determina il trattamento economico avendo come riferimento le retribuzioni apicali secondo i valori medi di mercato, tenendo conto della dimensione economica e del patrimonio dell'ente.

3. I dirigenti sono direttamente responsabili, nei confronti dell'amministratore unico in relazione al raggiungimento degli obiettivi fissati dallo stesso, nonché della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione delle risorse umane, finanziarie, degli strumenti e dei fattori di produzione attribuiti.

Art. 5.

Organizzazione delle aziende

1. Lo statuto ed i regolamenti disciplinano l'organizzazione delle aziende secondo criteri di efficienza, funzionalità, economicità di gestione e flessibilità prevedendo, con riferimento alla economicità dell'attività, anche il ricorso ad incarichi esterni o a contratti di lavoro a tempo determinato, in particolare per le attività connesse alla progettazione e all'attuazione degli interventi.

2. Al fine di dare attuazione ai criteri di cui al comma 1 le aziende provvedono entro centottanta giorni dalla loro costituzione, sentite le organizzazioni sindacali dell'utenza, alla formulazione ed approvazione di una carta dei servizi anche allo scopo di favorire la gestione diretta, da parte dell'utenza, dei servizi stessi.

3. Al fine di dare attuazione all'art. 2 della legge regionale 21 giugno 1996 n. 27 (canone degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), per quanto riguarda la partecipazione dell'utenza e le relazioni sindacali, gli enti gestori promuovono e favoriscono la partecipazione degli assegnatari alla gestione degli alloggi nelle forme previste dalla presente legge ed assicurano le necessarie informazioni sia agli utenti che alle organizzazioni sindacali.

Il diritto alla informazione è garantito anche attraverso la definizione di appositi protocolli di intesa tra gli enti e le organizzazioni sindacali dell'utenza maggiormente rappresentative a livello provinciale.

Art. 6.

Organi delle aziende

1. Sono organi delle aziende l'amministratore unico e il collegio dei revisori. Tali organi durano in carica cinque anni a decorrere dalla nomina.

Art. 7.

Amministratore unico

1. Le aziende sono amministrate da un amministratore unico, che ne ha la legale rappresentanza, ne definisce gli obiettivi ed i programmi, sulla base degli indirizzi di cui all'art. 10, e ne adotta i provvedimenti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4.

2. La nomina dell'amministratore unico è effettuata dalla Giunta regionale fra soggetti particolarmente qualificati in materia di edilizia, urbanistica o economia iscritti in apposita sezione dell'albo regionale dei direttori generali degli enti strumentali.

3. Il rapporto di lavoro dell'amministratore unico è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato quinquennale, rinnovabile, e non può comunque protrarsi oltre il settantesimo anno di età.

4. Il contratto costituisce un rapporto di lavoro autonomo, con impegno esclusivo a favore dell'ente al quale l'amministratore unico è preposto, eccezion fatta per eventuali attività professionali che non siano in contrasto con l'interesse dell'ente e che siano state preventivamente comunicate alla Giunta regionale.

5. Il Presidente della Giunta regionale stipula il contratto e lo risolve nei casi di cui agli articoli 3, comma 3 lettera b) e 13, comma 1 lettera d), previa formale contestazione e acquisizione di eventuali controdeduzioni.

6. All'amministratore unico viene corrisposto dall'azienda un trattamento economico onnicomprensivo, determinato dalla Giunta regionale avendo come riferimento le retribuzioni apicali della dirigenza pubblica ed i valori medi di mercato.

7. Per i dipendenti regionali, delle Unità sanitarie locali e degli altri enti strumentali della Regione e delle Aziende Ospedaliere la nomina ad amministratore unico e a direttore generale determina il collocamento in aspettativa senza assegni; il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio. Le amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei relativi contributi, comprensivi delle quote a carico del dipendente, nonché dei contributi assistenziali, calcolati sul trattamento economico contrattualmente previsto per l'esercizio delle funzioni attribuite ed a richiedere il rimborso del relativo onere all'ente strumentale presso il quale svolge la funzione, che procede al recupero delle quote a carico dell'interessato.

Art. 8.

Collegio dei revisori

1. Presso le aziende è istituito un collegio dei revisori dei conti composto da tre membri effettivi di cui un presidente e due componenti nominati dalla Giunta regionale, scelti fra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 88 (attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili).

2. La Giunta regionale procede alla nomina dei revisori e dei relativi supplenti fra coloro che hanno presentato domanda. A tal fine la Giunta regionale emana un avviso pubblico novanta giorni prima della scadenza del collegio dei revisori.

3. Si osservano in quanto applicabili le norme in materia di illeggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 del codice civile.

4. Il collegio dei revisori resta in carica per cinque anni ed i suoi membri possono essere revocati per giusta causa e possono rinunciare all'incarico: in tal caso la rinuncia è comunicata all'amministratore unico e alla Giunta regionale.

5. I membri supplenti sostituiscono i membri effettivi deceduti, revocati, decaduti o che abbiano definitivamente rinunciato all'incarico sino alla scadenza del collegio dei revisori. In tali casi subentra il membro con maggiore anzianità di iscrizione al registro.

6. Il collegio dei revisori dei conti decide con la presenza della maggioranza dei componenti.

Art. 9.

Compiti del collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria delle aziende, valutandone la conformità dell'azione e dei risultati alle norme che disciplinano l'attività delle aziende stesse, ai programmi e agli indirizzi della Regione e ai principi di buon andamento della pubblica amministrazione.

2. In particolare il collegio:

a) verifica almeno ogni trimestre la situazione di cassa, nonché l'andamento finanziario e patrimoniale dell'azienda;

b) esprime un parere sul bilancio di previsione, sull'assestamento e sulle variazioni allo stesso;

c) redige la relazione al conto consuntivo;

d) vigila, anche attraverso l'esame amministrativo contabile di atti già efficaci, sulla regolarità amministrativa e in particolare controlla la regolarità delle procedure per i contratti e le convenzioni.

3. Il presidente del collegio comunica i risultati delle verifiche di cassa e dell'attività di vigilanza prevista dal comma 2, lettera d), all'amministratore unico e alla Giunta regionale.

4. Ai componenti del collegio spettano i compensi di cui all'art. 15 della legge regionale 28 giugno 1994 n. 28 (disciplina degli enti strumentali della Regione), come sostituito dall'art. 9 della legge regionale 4 giugno 1996 n. 25 (nuova disciplina dei compensi ai componenti di collegi, commissioni e comitati operanti presso la Regione. Modifiche alla legge regionale 28 giugno 1994 n. 28 (disciplina degli enti strumentali della Regione) e alla legge regionale 5 aprile 1995 n. 20 (norme per l'attuazione dei programmi di investimento in sanità per l'ammodernamento del patrimonio immobiliare e tecnologico).

Art. 10.

Indirizzi della Regione

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, stabilisce gli indirizzi cui deve conformarsi l'attività delle Aziende.

Art. 11.

Approvazione dello statuto

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva gli statuti delle aziende predisposti dalle stesse.

2. Qualora la Giunta proponga al Consiglio regionale il rigetto o l'approvazione dello statuto con modifiche ed integrazioni, tale proposta deve essere comunicata preventivamente alla azienda proponente. Tale procedura si applica anche in caso di proposta di modifica dello statuto.

Art. 12.

Funzioni di controllo della Giunta regionale

1. La Giunta regionale verifica la conformità alle leggi statali e regionali nonché agli indirizzi del Consiglio regionale dei provvedimenti concernenti:

a) i bilanci pluriennali e annuali;

b) gli assestamenti;

c) le variazioni;

d) i rendiconti annuali;

e) i piani pluriennali di attività di cui all'art. 14 e i loro aggiornamenti annuali, nonché i piani di cui all'art. 37 della legge regionale n. 10/1994;

f) le piante organiche di avvio e il regolamento di organizzazione.

2. La Giunta regionale effettua il controllo di cui al comma 1 lettere a), b), c) e d) sulla base delle specifiche certificazioni del collegio dei revisori dei conti sulla legittimità delle singole poste contabili di entrata e di spesa.

3. Gli atti di cui al comma 1, pena la decadenza degli stessi, sono inviati entro dieci giorni dalla loro adozione alla Giunta regionale.

4. La Giunta regionale può annullare gli atti di cui al comma 1, lettere a), b), c) ed f) entro sessanta giorni dal ricevimento, gli atti di cui alla lettera c) entro trenta giorni dal ricevimento, gli atti di cui alla lettera d) entro novanta giorni dal ricevimento. Trascorsi tali termini gli atti si intendono vistati.

5. I termini di cui al comma 4 sono sospesi per una sola volta se prima della loro scadenza vengono richiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio all'ente deliberante. In tal caso, dal momento della ricezione degli atti richiesti, che debbono pervenire entro trenta giorni a pena di decadenza, il termine per l'annullamento riprende a decorrere. La richiesta di chiarimenti è disposta con decreto del dirigente.

6. La richiesta di chiarimenti o di elementi integrativi di giudizio all'ente deliberante è obbligatoria prima della pronuncia di non approvazione da parte della Giunta regionale.

Art. 13.

Vigilanza della Giunta regionale

1. La Giunta regionale esercita la vigilanza sull'amministrazione delle aziende mediante:

a) ispezioni per accertare la regolarità della gestione, anche in relazione ad atti non soggetti a controllo. A tal fine le aziende sono tenute a mettere a disposizione degli incaricati dell'ispezione tutti gli atti e i documenti necessari per lo svolgimento della funzione;

b) richieste al collegio dei revisori di riferire su specifici aspetti della gestione;

c) sostituzione, tramite commissario *ad acta*, previa diffida dell'amministratore unico ad adempiere entro un apposito termine, all'adozione di atti resi obbligatori da disposizione di legge o regolamento, quando se ne ritardi o rifiuti l'adempimento;

d) revoca dell'amministratore unico e sua sostituzione per gravi violazioni di legge o regolamento, per persistenti inadempienze in relazione ad atti dovuti, per situazioni di grave disavanzo di gestione, ovvero in caso di valutazione negativa della gestione complessiva dell'azienda in relazione agli indirizzi fissati ai sensi dell'art. 10 o a ritardi ingiustificati nell'attuazione dei programmi, per attività che compromettano il buon funzionamento dell'azienda.

2. In caso di revoca e negli altri casi di vacanza dell'ufficio o nei casi di assenza o di impedimento dell'amministratore unico le relative funzioni sono svolte dal direttore generale o dal dirigente delegato dall'amministratore unico o, in mancanza di delega, dal dirigente più anziano di età.

3. In caso di vacanza dell'ufficio o di revoca la nomina dell'amministratore unico da parte della giunta regionale deve essere effettuata entro sessanta giorni. Ove l'assenza o l'impedimento di cui al comma 2 si protragga oltre sei mesi la Giunta regionale procede alla sostituzione.

Art. 14.

Atti di programmazione delle aziende

1. L'attività delle aziende si realizza attraverso un insieme coordinato di piani, programmi, progetti coerenti con gli atti di programmazione nazionali e regionali.

2. I piani definiscono finalità, indirizzi, obiettivi e politiche di gestione individuando le azioni conseguenti; possono essere generali, se si riferiscono all'attività complessiva delle aziende, ovvero particolari se riguardano settori specifici di attività.

3. Il piano pluriennale di attività ha durata triennale. Tale piano è adottato entro il 30 settembre dell'ultimo anno di vigenza del piano precedente ed il suo stato di attuazione è verificato ed eventualmente aggiornato annualmente.

4. I programmi sono strumenti attuativi dei piani e consistono in uno o più interventi e azioni coordinati, preordinati al raggiungimento degli obiettivi fissati dal piano pluriennale.

5. I progetti sono strumenti attuativi dei piani riferiti a specifici settori di intervento.

6. I programmi ed i progetti costituiscono la base per la formulazione delle previsioni del bilancio annuale.

Art. 15.

Progetti e contratti di appalto

1. I progetti delle opere comprese nei programmi di intervento e di gestione del patrimonio devono essere conformi alla normativa tecnica vigente ed essere comunque uniformati alle direttive di attuazione dei programmi regionali di settore.

2. Le funzioni consultive già di competenza delle sopresse commissioni tecniche di cui all'art. 63 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata), possono essere esercitate su richiesta dell'amministratore unico dalla commissione di verifica prevista dalla legge regionale in materia di contratti della Regione.

3. Le aziende applicano quanto previsto dall'art. 7 della legge regionale n. 45/1993 e le disposizioni regionali in materia di attività contrattuali in quanto compatibili.

Art. 16.

Normativa contabile

1. Le aziende sono tenute ad approvare:

a) il bilancio pluriennale, redatto in coerenza con il piano di cui all'art. 14 e riferito ad un arco temporale coincidente con questo;

b) il bilancio annuale di previsione;

c) l'assestamento e le variazioni;

d) il rendiconto annuale.

2. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica ed il rendiconto si compone del conto del bilancio, del conto economico e dello stato patrimoniale.

3. Gli atti di cui ai commi precedenti sono redatti in conformità agli schemi tipo approvati dalla Giunta regionale, che individua il regolamento tipo di contabilità a cui le aziende devono uniformarsi, nonché le scritture contabili che le aziende devono tenere. In tali scritture la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica è organizzata in un autonomo centro di costo.

Art. 17.

Avanzo di amministrazione

1. L'avanzo di amministrazione, accertato con l'approvazione del conto consuntivo, è destinato:

a) per una quota non inferiore al 10 per cento alla costituzione di un accantonamento;

b) per la restante quota al reinvestimento in iniziative finalizzate prioritariamente al soddisfacimento della domanda e al miglioramento delle condizioni abitative delle fasce sociali a minor reddito.

Art. 18.

Disavanzo di amministrazione

1. Ai disavanzi di esercizio si fa fronte in via prioritaria attraverso interventi individuati dall'amministratore unico in materia di organizzazione e di funzionamento intesi a garantire economie di gestione e, in via subordinata, attraverso l'alienazione di beni appartenenti al patrimonio disponibile.

2. In particolare l'amministratore unico deve indicare nella relazione da allegare al conto consuntivo, le specifiche cause che hanno determinato i disavanzi indicando puntualmente i provvedimenti adottati per il loro contenimento o per ricondurre in equilibrio la gestione aziendale.

3. Qualora il ripiano non possa essere operato in un esercizio, l'amministratore unico deve predisporre un piano di risanamento, pluriennale, di durata pari al bilancio pluriennale di cui all'art. 16, comma 1, lettera a), finalizzato all'assorbimento del disavanzo da allegare al bilancio annuale.

Art. 19.

Stato giuridico e trattamento economico del personale

1. Al personale delle aziende si applica il trattamento giuridico, economico e previdenziale previsto dal contratto collettivo nazionale del lavoro proprio degli IACP trasformati in aziende o in mancanza, per quanto compatibile con la natura dell'ente, quello delle Aziende Municipalizzate.

TITOLO II

TRASFORMAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI SERVIZIO ALLA PROGRAMMAZIONE NONCHÉ ALLA ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI IN MATERIA EDILIZIA E DI LAVORI PUBBLICI.

Art. 20.

Funzioni dell'ARRED S.p.a.

1. L'Agenzia regionale per il recupero edilizio S.p.a., di seguito denominata ARRED S.p.a., svolge attività finalizzate a coadiuvare i soggetti operanti nei settori dell'edilizia e dei lavori pubblici in ambito regionale, nonché strumentali alle azioni di competenza regionale di cui all'art. 2 della legge regionale n. 6/1983 e al successivo art. 24. In particolare l'attività riguarda:

a) la promozione e la fornitura di prestazioni idonee a produrre le condizioni tecniche, finanziarie, gestionali, urbanistiche, giuridiche e amministrative che attengono prioritariamente al recupero edilizio ed urbano;

b) l'aggiornamento degli elementi conoscitivi del sistema abitativo ed edilizio ligure e dei fabbisogni ad esso connessi e la cooperazione alla predisposizione ed all'aggiornamento delle banche dati e degli osservatori riguardanti le opere pubbliche, coordinandosi con il sistema informativo regionale;

c) la promozione del miglioramento della qualità delle attività del settore edilizio, delle opere pubbliche e di interesse pubblico;

d) l'effettuazione di attività di ricerca, sperimentazione, monitoraggio e promozione di studi preordinati alla verifica, all'aggiornamento ed alla divulgazione della normativa tecnica regionale;

e) lo svolgimento di azioni di analisi e di controllo delle prestazioni tecnologiche, tipologiche e per il benessere ambientale attinenti alla qualità degli edifici e del contesto urbano e territoriale;

f) la diffusione della conoscenza, dell'informazione e della qualificazione nell'ambito delle attività edilizie, urbane e territoriali.

2. Lo svolgimento per conto della Regione di attività di cui al comma 1 è affidato sulla base di apposite convenzioni anche di durata pluriennale. In tale caso trova applicazione quanto disposto dall'art. 2 della legge regionale 22 luglio 1994 n. 36 (provvedimenti urgenti per

la gestione degli interventi regionali a favore dello sviluppo economico e dell'occupazione e interpretazione dell'art. 24 della legge regionale 8 settembre 1993 n. 45 in materia di consulenze).

3. L'Agenzia agisce, anche in collaborazione con enti e soggetti operanti a livello europeo, nazionale e regionale, nel rispetto delle priorità stabilite dagli atti programmatori regionali.

4. L'Agenzia svolge la sua attività senza finalità di lucro pur nel rispetto dell'economia di gestione.

Art. 21.

Coordinamento fra Regione, ARRED S.p.a. ed Aziende regionali

1. La Regione, le aziende e l'ARRED S.p.a., per favorire l'unità di indirizzo e l'integrazione in materia edilizia, attuano iniziative di interesse comune attraverso un coordinamento composto dall'Assessore regionale competente per materia e dai legali rappresentanti delle aziende e dell'ARRED S.p.a.

2. Per lo svolgimento delle iniziative di cui al comma 1 il coordinamento si avvale di personale messo a disposizione dalla Regione, dalle aziende e dall'ARRED S.p.a. Il direttore dell'azienda di Genova svolge le funzioni di direzione operativa delle iniziative.

3. Il direttore presenta annualmente al coordinamento una relazione sulla attività svolta e sui risultati raggiunti.

4. Gli enti locali partecipano in forme concordate alle iniziative di cui al comma 1 e possono mettere, a tal fine, a disposizione del coordinamento proprio personale nell'ambito delle convenzioni di cui agli articoli 3 e 20.

TITOLO III

PARTECIPAZIONE DEGLI ENTI LOCALI

Art. 22.

Partecipazione degli enti locali alla formulazione dei programmi pluriennali di edilizia residenziale pubblica

1. Al fine di favorire la partecipazione degli enti locali all'attività di programmazione di settore della Regione e alla formulazione degli indirizzi di cui all'art. 10 alle aziende, sui programmi pluriennali regionali dell'edilizia residenziale sono acquisite le proposte e il parere della Conferenza di cui alla legge regionale 29 aprile 1997 n. 16 (istituzione della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali).

Art. 23.

Conferenza consultiva

1. È istituita, come organo consultivo di ciascuna azienda, una Conferenza provinciale composta da non più di sette membri in rappresentanza dei comuni, della Provincia, delle comunità montane.

2. La composizione ed il funzionamento della Conferenza sono stabiliti dallo statuto delle aziende.

3. La Conferenza è obbligatoriamente sentita preventivamente sugli atti di cui all'art. 14, comma 3.

4. Le decisioni assunte in difformità dei pareri resi ai sensi del comma 3 debbono essere congruamente motivate.

Art. 24.

Funzioni regionali in materia di lavori pubblici

1. La Giunta regionale, sentite le categorie economiche del comparto edile, al fine di assicurare la qualità dell'edilizia pubblica residenziale, predispone parametri di riferimento per la progettazione, l'affidamento, la realizzazione e i programmi di attuazione delle relative opere.

Art. 25.

Risorse per la programmazione e l'attuazione dei programmi di edilizia residenziale

1. La Regione, in sede di predisposizione del programma pluriennale regionale dell'edilizia residenziale, determina una quota non superiore allo 0,5 per cento della disponibilità finanziaria vincolata alla realizzazione di interventi pubblici di edilizia sovvenzionata, da destinare alle iniziative di cui agli articoli 20 e 21.

2. La Regione destina una quota dei finanziamenti per gli interventi previsti nel programma regionale dell'edilizia abitativa per la formazione dei progetti, l'acquisizione di aree o immobili e relativi sondaggi o diagnosi dei programmi da finanziare con il programma successivo.

TITOLO IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 26.

Norma transitoria

1. Le convenzioni in essere con l'Osservatorio del sistema abitativo (OSA), il Laboratorio sulla qualità residenziale (LSQR), il Servizio tecnologico per l'edilizia residenziale (STER) e l'Amministrazione regionale continuano sino alla scadenza e comunque non oltre il 31 dicembre 1998. Decorso tale termine OSA, LSQR e STER cessano definitivamente le funzioni svolte a favore della Regione ed il relativo patrimonio documentale di proprietà della Regione, conservato presso questi enti, è trasferito, a cura degli stessi, in uso ad ARRED S.p.a.

2. Lo statuto dell'ARRED S.p.a. deve essere modificato e integrato secondo le disposizioni dell'art. 19 entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

3. I direttori generali degli IACP in carica al momento della trasformazione assumono l'incarico di amministratore unico delle nuove aziende sino alla scadenza naturale del mandato in corso. Sino alla trasformazione i riferimenti all'amministratore unico sono da intendersi rivolti agli attuali direttori generali.

4. Le funzioni di cui all'art. 21 comma 2, sino alla trasformazione in azienda, sono svolte dal coordinatore dello IACP di Genova.

5. Le aziende subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi degli IACP e nei procedimenti amministrativi in corso al momento della trasformazione.

6. I direttori generali degli IACP in carica al momento della trasformazione presentano, unitamente alla pianta organica di cui al comma 9, la ricognizione dei beni e dei rapporti attivi e passivi dei rispettivi enti. Tale documento è soggetto al controllo di cui all'art. 12 comma 1 lettera a) da parte della Giunta regionale.

7. Gli Istituti predispongono entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge lo Statuto delle nuove Aziende.

8. La trasformazione in ente di natura economica avviene dal primo gennaio successivo al verificarsi delle seguenti condizioni:

a) riassorbimento del disavanzo finanziario pregresso;

b) adozione del primo piano pluriennale di attività di cui all'art. 14, comma 3;

c) adozione del provvedimento di cui al comma 9.

9. Le aziende adottano entro il termine perentorio di sei mesi dall'approvazione dello statuto le nuove piante organiche coerenti con il piano di attività che deve garantire il pareggio dei costi e dei ricavi dell'ente. Qualora vi siano posizioni di esubero il provvedimento deve contenere le modalità di individuazione del personale di cui al comma 10.

10. Il personale che risulti in esubero a seguito della revisione della dotazione organica delle aziende è collocato, con il trattamento economico e giuridico in godimento, in un ruolo unico regionale tem-

poraneo ad esaurimento e continua ad operare presso l'azienda di provenienza, che ne sopporta tutti gli oneri diretti ed indiretti, sino alla attuazione della mobilità da realizzarsi ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 9 novembre 1987 n. 32 (disposizioni sullo stato giuridico ed economico dei dipendenti regionali).

11. Qualora, al termine delle operazioni di cui al comma 9, nella pianta organica delle aziende risultino posti vacanti, gli stessi possono essere coperti mediante trasferimento del personale regionale o di altri enti del comparto regione, enti dipendenti della Regione o enti locali.

12. Le disposizioni di cui all'art. 16 si applicano a regime non oltre il terzo esercizio finanziario successivo a quello della trasformazione.

13. La quota per l'effettuazione delle attività di cui all'art. 24 comma 1 relative all'attuazione del programma quadriennale regionale 1992-1995, approvato con d.C.R. 103/1994, è pari allo 0,5 per cento dei fondi dell'edilizia sovvenzionata a carico dell'accantonamento per la chiusura del quadriennio previsto al paragrafo 4.2.1.1. del programma stesso.

14. I collegi dei revisori dei conti degli IACP in carica al momento della trasformazione mantengono tale incarico sino alla scadenza naturale del mandato in corso.

Art. 27.

Sostituzione di altre norme

1. Le disposizioni della presente legge abrogano:

a) gli articoli 10 e 11 della legge regionale 28 febbraio 1983, n. 6 (procedure, organi e competenze in materia di edilizia residenziale e norme per il controllo degli IACP) come modificati dalla legge regionale 3 marzo 1994 n. 10 (norme per l'edilizia residenziale pubblica);

b) la legge regionale 25 giugno 1984 n. 35 (contributi regionali per attività strumentali alla programmazione dell'edilizia residenziale);

c) l'art. 2 della legge regionale 14 luglio 1988 n. 33 (costituzione dell'Agenzia regionale per il recupero edilizio S.p.a.);

d) la legge regionale 20 aprile 1990 n. 23 (dotazione organica della 2^a qualifica funzionale dirigenziale degli Istituti autonomi per le case popolari e criteri di inquadramento);

e) il titolo V della legge regionale 3 marzo 1994 n. 10 (norme per l'edilizia residenziale pubblica);

f) la lettera a), comma 2, dell'art. 1, della legge regionale 28 giugno 1994 n. 28 (disciplina degli enti strumentali della Regione);

g) la legge regionale 22 luglio 1994 n. 37 (interpretazione autentica dell'art. 45 della legge regionale 3 marzo 1994 n. 10 (norme per l'edilizia residenziale pubblica)).

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 28.

Norma finanziaria

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1998 sono soppressi i seguenti capitoli, fatta salva la gestione dei residui:

capitolo 2950 «Fondo integrativo regionale una tantum per rilevamenti ed elaborazioni di interesse regionale connessi all'attuazione dell'anagrafe dell'edilizia residenziale e dell'utenza»;

capitolo 2955 «Contributi per il funzionamento dell'Osservatorio del sistema abitativo ligure»;

capitolo 2960 «Contributi una tantum per indagini, studi e ricerche affidati al Laboratorio di sperimentazione sulla qualità residenziale»;

capitolo 296/65 «Contributi *una tantum* per l'avvio del Laboratorio di sperimentazione sulla qualità residenziale»;

capitolo 2970 «Contributi *una tantum* per l'avvio da parte della F.I.L.S.E. del servizio tecnologico dell'edilizia residenziale per il risparmio energetico»;

capitolo 2980 «Spese per studi, ricerche e diffusione delle informazioni e della conoscenza sul recupero edilizio e urbanistico»;

capitolo 2982 «Contributi in conto capitale all'Agenzia regionale per il recupero edilizio S.p.a.» per la prestazione di servizi reali agli operatori e all'utenza nelle operazioni di recupero edilizio ed urbanistico».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante:

a) variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1997:

(Omissis).

b) variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1998:

(Omissis).

3. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

Art. 29.

Riutilizzo di finanziamenti recuperati

1. Le somme recuperate a seguito di revoca dei contributi di edilizia agevolata di cui agli articoli 36 e 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (norme per l'edilizia residenziale) e della legge 17 febbraio 1992, n. 179 (norme per l'edilizia residenziale pubblica) sono destinate al finanziamento della soluzione dei problemi abitativi, relativi all'abbattimento delle barriere architettoniche, della categoria sociale dei portatori di handicap di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 (disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati) e successive modificazioni ed integrazioni, anche in deroga ai requisiti soggettivi e oggettivi di cui alla citata legge n. 457/1978 e successive modificazioni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 12 marzo 1998

MORI

98R0505

LEGGE REGIONALE 12 marzo 1998, n. 10.

Modifica alla legge regionale 21 marzo 1994, n. 12 (disciplina della cooperazione tra Regione e enti locali e norme in materia di riordino territoriale e di incentivi all'unificazione dei comuni).

Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 5 del 1° aprile 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifica dell'art. 2 della legge regionale 21 marzo 1994 n. 12

1. Dopo il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 21 marzo 1994, n. 12 (disciplina della cooperazione tra Regione e enti locali e norme in materia di riordino territoriale e di incentivi all'unificazione dei comuni) è aggiunto il seguente comma:

«1-bis. Qualora le convenzioni di cui al comma 1 siano stipulate fra comuni con meno di 5.000 abitanti la Giunta regionale, nei limiti delle disponibilità di bilancio, assenga un contributo straordinario. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, definisce l'entità di tale contributo tenendo conto del numero di comuni convenzionati, del numero degli abitanti complessivamente interessati e del tipo di servizio erogato».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 12 marzo 1998

MORI

98R0506

DOMENICO CORTESANI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore

ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



* 4 1 1 1 3 0 0 3 3 0 9 8 *

L. 1.500